Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 luglio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 e
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 193 del 20 luglio 1963:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana nel 2° semestre dell'anno 1962.

(6893)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 193 del 20 luglio 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **« Sobrino s.p.a. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1963. — **Lanifici Riuniti Bona e Delleani - Carignano (Torino), società per azioni, in Carignano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1963. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1963. — **Mira Lanza, società per azioni, in Mira (Venezia):** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1963. — **Fonderie Officine Bergamasche - F.O.B., società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1963. — **J. F. Amonn, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1963. — **Investimenti Finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1963. — **Città di Torino:** Obbligazioni dell'emissione 1952 sorteggiate il 4 luglio 1963. — **Città di Torino:** Obbligazioni dell'emissione 1953 sorteggiate il 4 luglio 1963. — **Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1963. — **« Alitalia » Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1963. — **Aziende Trasporti Autoferrotranviari - A.T.A., società per azioni, in Biella:** Estrazioni obbligazioni (Contingente 1963). — **Cotonificio Pietro Bellora, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1963. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1963. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1963. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1963. — **O.S.I. - Officine Stampaggi Industriali, società per azioni, in Torino:** Errata corrige. — **Finanziaria Ernesto Breda, società per azioni, in Milano:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 1963, n. 961.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile « T. Confalonieri » di Roma.

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile « T. Confalonieri » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La Cassa scolastica della cessata Scuola tecnica commerciale « T. Confalonieri » di Roma, è soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 87. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 maggio 1963, n. 962.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal sig. Eugenio Spiga Locci un terreno sito in Cagliari di mq. 4480, in Catasto terreni del predetto Comune al foglio n. 7, particella 11 sub *e*, alle condizioni specificate nello atto pubblico di compravendita per notar Fernanda Locci, repertorio n. 10397, vol. n. 725 del 5 aprile 1957, allo scopo di costruirvi un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 93. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 maggio 1963, n. 963.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere una donazione.

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione dal comune di Foggia un terreno, sito in Foggia, della superficie di mq. 2800, in Catasto rustico del predetto Comune alla partita n. 226, foglio 78, particelle 12/*a* e 47/*a* come da delibera della Giunta comunale e all'atto pubblico di donazione per notar Girolamo Gaggianelli del 24 giugno 1961, repertorio 32667, raccolta 8772, allo scopo esclusivo di costruirvi un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 92. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 maggio 1963, n. 964.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 964. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare simbolicamente al prezzo di L. 1000, dal comune di Modena un appezzamento di terreno di mq. 500, sito in Modena in via della Disinfezione, a condizione che la Associazione stessa vi costruisca, nel termine di dieci anni, un edificio da destinarsi esclusivamente a sede della sezione provinciale ANMIL di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 91. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 1963.

Nomina del dott. Vittorio Lo Cascio a membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente foglio nn. 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è provveduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni medesime ed alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il dott. Vittorio Lo Cascio, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, sia chiamato a far parte della Delegazione speciale del detto Consesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, per apportarvi il contributo della sua specifica competenza in materia amministrativa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Vittorio Lo Cascio, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è assegnato alla Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1963

SEGNI

Sullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Registro n. 29, foglio n. 13

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1963.

Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente l'attribuzione ai dipendenti statali di una indennità di carovita e delle relative quote complementari in misura variante in relazione alla entità numerica della popolazione del Comune sede normale di servizio del dipendente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, col quale è stata soppressa l'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che per il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, n. 10454 di protocollo del 10 aprile 1963, con la quale si comunica che la popolazione residente nel comune di Genova, calcolata al 31 dicembre 1962, è risultata di 802.991 abitanti;

Considerato che per il personale con sede di servizio nel predetto Comune si è venuta perciò a determinare la condizione per cui ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, le quote di aggiunta di famiglia spettano nella misura prevista per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti;

Considerato che lo stesso trattamento compete anche al personale con sede di servizio negli altri Comuni della provincia di Genova al quale, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni, sono state estese le misure delle quote di aggiunta di famiglia previste per il personale con sede di servizio nel capoluogo di Provincia;

Decreta:

Per i personali con sede normale di servizio nel comune di Genova e negli altri Comuni della stessa Provincia che attualmente fruiscono delle quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, nelle misure previste per le sedi di servizio in Comuni con popolazione compresa tra i 700.000 ed i 799.999 abitanti, le quote medesime sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1963, nelle misure relative alle sedi normali di servizio in Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 19, foglio n. 107

(6860)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126; e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1960, n. 29645, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dell'Amministrazione provinciale di Enna e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada Nissoria-San Giorgio-Miniera Zimbalio-Scalo Dittaino della lunghezza di km. 15+000; che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale 24 luglio 1960, n. 29645;

Vista la richiesta in data 8 giugno 1963, n. 6906 dell'Amministrazione provinciale di Enna;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada Nissoria-San Giorgio-Miniera Zimbalio-Scalo Dittaino della lunghezza di km. 15+000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6766)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 7514, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Rieti e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Accumoli - Salaria verso Ascoli Piceno, dall'abitato di Accumoli alla Strada statale Salaria verso Ascoli Piceno	km.	2,690
2) Collevecchio, dalla provinciale « Sabina » all'abitato di Collevecchio	»	3,200
3) Vazia-Madonna del Passo-Salaria, dalla Strada statale Salaria n. 4-*bis* presso l'abitato di Vazia alla Strada statale Salaria n. 4 presso il bivio di R. Rufina	»	3,400
4) Santuario Fonte Colombo, dalla provinciale Tancia al Santuario di Fonte Colombo	»	2,000
5) Santuario Foresta, dalla comunale A.M. Ricci al Santuario della Foresta	»	3,210
6) Contigliano, dalla strada provinciale « Fontecerro » (Contigliano Basso) all'abitato di Contigliano Alto	»	1,400
7) Labro, dalla provinciale « Leonessa » per « Monteleone » all'abitato di Labro	»	0,450
8) Frasso Sabino, dalla strada provinciale « Poggio Mirteto » all'abitato di Frasso Sabino	»	1,000
9) Borgovelino-Antrodoco, dall'abitato di Borgovelino all'abitato di Antrodoco	»	2,100
Sommano	km.	19,450

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale n. 7514;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le nove strade incate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6761)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di ventisette strade in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1960, numero 49248, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Frosinone e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Monticchio	km.	3,600
2) Accesso Monte S. Giovanni Campano (accesso nord)	»	7,500
3) Braccio Fontecupa	»	1,300
4) Via Sodine (tratto dalla Strada statale n. 6 all'aeroporto militare)	»	1,500
5) Grotte di Pastena	»	0,750
6) Anagni-Paliano	»	10,200
7) Braccio Stazione Frosinone	»	0,800
8) Campo Staffi	»	2,900
9) Fiuggi-Canterano	»	5,000
10) Trisulti	»	6,500
11) Salanca	»	2,800
12) Acesso Alvito	»	3,200
13) Sabatino	»	2,050
14) Aquino-Pontecorvo (accesso ad Aquino)	»	1,400
15) Accesso a Casalattico	»	3,900
16) Accesso a Castelnuovo Parano	»	3,000
17) Accesso a Castrocielo	»	1,750
18) Accesso a Colfelice (accesso nord)	»	1,500
19) Accesso a Colfelice (accesso sud)	»	0,750
20) Accesso a Colle S. Magno	»	5,400
21) Accesso a Coreno Ausonio	»	3,500
22) Accesso a Falvaterra	»	5,200
23) Accesso a Gallinaro (accesso nord)	»	2,700
24) Accesso a Gallinaro (accesso sud)	»	4,300
25) Accesso a Pastena	»	0,300
26) Accesso a Patrica	»	8,500
27) Accesso a Picinisco	»	9,700
Sommano	km.	100,000

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale n. 49248;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le ventisette strade indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6762)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 23 dicembre 1961, n. 236, con la quale l'Amministrazione provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione delle strade:

1) dalla Strada statale Salaria (bivio Scai) - Scai confine Provincia (Rieti) verso Verrico di Montereale (km. 5,303);

2) bivio Retrosi, sulla strada provinciale Campotosto, per Retrosi, Cossara, Moletano, Collepagliara, Prato, bivio S. Tommaso, bivio Sommati sulla Strada statale Picente (km. 7,625);

Visto il voto 14 maggio 1963, n. 955, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade:

1) dalla Strada statale Salaria (bivio Scai) - Scai - confine Provincia (Rieti) verso Verrico di Montereale (km. 5,303);

2) bivio Retrosi sulla strada provinciale Campotosto, per Retrosi, Cossara, Moletano, Collepaglia, Prato, bivio S. Tommaso, bivio Sommati sulla Strada statale Picente (km. 7,625).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6764)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960, n. 17760, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Livorno e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) congiungente la provinciale via Popogna con la provinciale Livorno-Valle Benedetta-Colognole-statale Emilia . .	km.	1,200
2) via Parrana-San Martino (via delle Sorgenti-Parrana-San Martino-statale Emilia)	»	6,000
3) via Parrana-San Giusto (Parrana-San Giusto-statale Emilia)	»	1,600
4) via della Cerreta (ponte del Fenetto sulla provinciale via delle Colline-Nugola-via delle Sorgenti)	»	3,000
5) via di Marina di Castagneto (Donoratico-Marina di Castagneto)	km.	2,200
6) Marina di Campo-San Piero in Campo-Sant'Ilario	»	10,360
Totale . . .	km.	24,360

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 27 giugno 1963 dell'Amministrazione provinciale di Livorno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono state classificate provinciali le sei strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6769)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1960, n. 11238, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Palermo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù, delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti nove strade:

1) dal bivio Fondachello sulla Strada statale n. 113 lungo la Marina al B° Casetta Bianca (sulla Strada statale n. 113) per l'abitato di Casteldaccia al B° Case Vecchie del Corvo sulla provinciale Bagheria-Ventimiglia	km.	9,100
2) dal bivio Borrello sulla comunale per San Mauro al B° Calabrò sulla B° Convento al B° Vinceri	»	18,100
3) dal bivio Maggiore sulla provinciale Sotto Gangi verso Calascibetta per Case Verdi al B° presso il fiume Salso .	»	6,646
4) dal bivio presso la stazione Pollina sulla Strada statale n. 113 per San Mauro Castelverde al B° Comunello sulla Strada statale n. 120 nei pressi di Gangi	»	47,100
5) diramazione dal B° Convento sulla comunale stazione di Pollina-San Mauro a San Mauro Castelverde	»	1,200

6) dal bivio sulla Strada statale n. 121 nei pressi di Alia per la stazione di Lercara Bassa al B° Cozzo Grotticelli sulla Strada statale n. 189 nei pressi di Lercara Friddi km. 10,820

7) da Partinico per Madonna del Ponte a Calatubo » 16,452

8) dal km. 40 in località Serra Fichera sulla Strada statale n. 120 alla stazione di Vallelunga e da qui alla Strada statale n. 121 » 21,900

9) dalla masseria Kaggio presso la diga sullo Hone al km. 21 + 500 della San Cipirello Corleone e dal km. 23 + 900 di questa, a San Leo, alla Ponte Pernice Roccamena e da qui alla strada del Belice destro in contrada Montagnolo sino al bivio con la consorziale per Poggioreale in prossimità del confine di Provincia » 30.230

per una estesa complessiva di km. 161.548 che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 12 aprile 1960, n. 11238;

Vista la richiesta in data 11 giugno 1963, n. 9912, della Amministrazione provinciale di Palermo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le nove strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6768)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, numero 29646, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Forlì e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Cesena-Sorrivoli, dal capoluogo del comune di Cesena al bivio con la strada comunale n. 38 in località Cà Mazzotti . . . . km. 9,400

2) Monteleone, dal bivio con la Strada statale n. 71 presso la località Montevecchio al bivio con la strada provinciale n. 9 in località S. Paola km. 18,250

3) Civorio, dal capoluogo del comune di Civitella al bivio con la strada in costruzione di cui al n. 59 in località Civorio » 13,850

4) Spinello, dal capoluogo del comune di Santa Sofia al bivio con la strada in costruzione di cui al n. 59 in località Spinello » 9,580

5) San Matteo, dal bivio con la comunale di cui al n. 10 al bivio con la strada provinciale n. 29 in località San Romano » 18,000

6) Riopetra, dal bivio con la Strada statale n. 71 alla progressiva chilometrica 251 al bivio con la strada provinciale n. 11 presso la località Saliceto » 6,990

7) Mondaino-Tavoleto, dal bivio con la strada provinciale n. 17 nel capoluogo del comune di Mondaino al confine con la provincia di Pesaro, verso il capoluogo di Tavoleto » 5,900

8) Trebbio-San Savino, dal bivio con la strada provinciale n. 21 in località Trebbio al confine con la provincia di Ravenna in località Monte Torre » 8,200

9) San Clemente, dal termine della strada provinciale n. 35 nel capoluogo del comune di San Clemente al bivio con la comunale di cui al n. 12 presso Monte Gallero » 8,400

10) Polenta, dalla località Fratta in corrispondenza del termine della strada provinciale n. 37-*bis* al bivio con la comunale di cui al n. 36 » 8,870

11) Pedrosa, dal termine della strada provinciale n. 36-*bis* al bivio con la strada provinciale n. 31-*bis* alla progressiva km. 2,000 » 8,600

12) Fondo Valle-Rubicone, dal bivio con la Strada statale n. 9 nei pressi del capoluogo del comune di Savignano al bivio con la strada provinciale n. 9 in località Ciocca . . . . » 13.000

per un totale di km. 118,950

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 29646;

Vista la nota 12 giugno 1963, n. 14999, dell'Amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le dodici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6779)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Istituzione della Cassa di risparmio Molisana, con sede in Campobasso e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' istituita in Campobasso una Cassa di risparmio con la denominazione « Cassa di risparmio Molisana ».

E' approvato lo statuto del nuovo Ente allegato al presente decreto e composto di n. 56 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio Molisana

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1.

E' costituita, con il fondo di dotazione di L. 32 milioni, la Cassa di risparmio Molisana, aderente alla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

Il fondo di dotazione è stato apportato:

per lire 2.000.000 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;

per lire 3.000.000 dall'Amministrazione provinciale di Campobasso;

per lire 1.000.000 dal comune di Campobasso;

per lire 1.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Campobasso;

per lire 25.000.000 dalla Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

Art. 2.

La Cassa ha sede in Campobasso, esercita la sua azione nei limiti di tutto il territorio del Molise, con facoltà di istituire, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, proprie dipendenze in altri Comuni del Molise stesso.

Art. 3.

La Cassa di risparmio è regolata dalle vigenti disposizioni riguardanti gli enti del genere e si propone di favorire lo spirito di previdenza nelle classi meno agiate, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento, tenendo in particolare riguardo le necessità delle medie e piccole imprese industriali, agricole, commerciali, artigiane e turistiche.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) da altri fondi che saranno istituiti per gli scopi speciali.

Art. 5.

Il fondo di dotazione della Cassa sarà rimborsato dopo dieci anni dalla fondazione nella misura di un decimo per ogni anno da ripartire in proporzione agli enti che vi hanno concorso, sempre quando si sia formata la massa di rispetto eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo.

Art. 6.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa il fondo che rimane disponibile dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente e rimborsato il fondo di dotazione, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 7.

Sono Organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) l'eventuale Comitato;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale;
5) il direttore.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

I consiglieri sono nominati:

n. 1 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;
n. 1 dall'Amministrazione provinciale di Campobasso;
n. 1 dal comune di Campobasso;
n. 1 dall'Ente provinciale per il turismo di Campobasso;
n. 3 dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

Art. 9.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, direttore, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 10.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di un membro nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e due nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Tutti i componenti del Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni ed altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 11.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Ad essi saranno, inoltre, rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'adempimento del loro mandato.

Non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'Amministrazione della Cassa particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale secondo le norme del regolamento;

6) sulla nomina del consigliere che dovrà far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto presso le dipendenze, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni di sconto, nonchè sull'ammontare della retribuzione del Collegio sindacale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

9) sui conti consuntivi annuali;

10) sulla apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni, e loro classificazione;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse, in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

16) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

18) sulle operazioni di cui all'art. 44;

19) sui limiti di autonomia da concedere al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga immutato il credito della Cassa;

21) sulle transazioni;

22) sulle partecipazioni ad istituti o enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Art. 13.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi ai consiglieri ed ai sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 19) dell'art. 12, occorre il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere anziano.

Si intende consigliere anziano colui che fa parte del Consiglio da maggior tempo, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, funzionerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 14.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

IL COMITATO

Art. 15.

Il Comitato, da costituirsi con voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal Consiglio, e del direttore.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voto prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 16.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio.

Le deliberazioni del Comitato sono immediatamente esecutive.

Art. 17.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana, e in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per l'invio degli avvisi di convocazione, nonchè per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna riunione si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 13.

TITOLO IV

IL PRESIDENTE

Art. 18.

Il presidente ha la rappresentanza legale e amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche ed alla surrogazione da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni o alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati con la Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dalle altre norme pure vigenti in materia.

Di essi due vengono nominati dalla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise ed il terzo dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

I sindaci durano in carica un anno sino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato.

La convocazione dei sindaci avverrà mediante lettera raccomandata da inviarsi ai sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza mediante telegramma.

Vigono per i sindaci tutte le incompatibilità previste per gli amministratori e di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO VI
DIRETTORE E PERSONALE

Art. 20.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni eventualmente costituite ai sensi del n. 7) dell'art. 12.

Il direttore istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Firma, inoltre, ogni altro atto che gli sia delegato dai regolamenti o da deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore deve, inoltre, dare parere e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore (ove esista), o, in caso di vacanza del posto di vice direttore, o di assenza od impedimento di questi, da un funzionario o da un amministratore della Cassa, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore stesso.

Art. 21.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessioni dello stipendio.

TITOLO VII
DEPOSITI

Art. 22.

La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da L. 100, le somme che le vengono affidate.

Art. 23.

La Cassa a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche l'indicazione di un nome o di un motto).

Art. 24.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale (nominativi);

c) vincolati a tempo (nominativi);

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 25.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

Art. 26.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, con il consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare, o la intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa, ai sensi di legge.

Art. 29.

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, ed è pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Di ogni variazione nella misura di interesse, e delle altre condizioni, sarà data notizia al pubblico, mediante avvisi affissi negli uffici dela Cassa.

Art. 30.

I libretti, debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 31.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito di rimborso.

Art. 32.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 33.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti, per l'emissione dei duplicati si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

DEPOSITI A RISPARMIO ORDINARIO
ED A PICCOLO RISPARMIO

Art. 34.

I rimborsi vengono concessi con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà dare facoltà alla Direzione generale di pagare immediatamente all'esibitore le somme richieste, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

DEPOSITI A PICCOLO RISPARMIO SPECIALE

Art. 35.

I libretti a piccolo risparmio speciale devono essere nominativi e sono emessi con la osservanza delle vigenti norme in materia.

L'ammontare del deposito della predetta categoria non potrà superare il decimo dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 36.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla rispettiva categoria, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

DEPOSITI VINCOLATI

Art. 37.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo del vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 38.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo.

Peraltro, se il vincolo ha durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 39.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

Art. 40.

I prelevamenti anticipati su depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle norme vigenti in materia.

BUONI FRUTTIFERI

Art. 41.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, e con la osservanza delle norme vigenti in materia.

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE

Art. 42.

La Cassa accetta depositi in conto corrente con la osservanza delle vigenti norme in materia.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 43.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabilite con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Valgono per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO VIII
IMPIEGHI

Art. 44.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro e di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegni di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concepibili dalla Cassa. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), da cambiali o da semplici chirografi o da fidejussioni;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle disposizioni vigenti;

h) in mutui e conti correnti chirografari a Provincie, a Comuni e loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di Cassa, Esattoria e Tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere agli anni 20;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (Warrants) emesse da Istituti e Magazini generali, regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti od a Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, con l'osservanza delle modalità e limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza.

Art. 45.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine di cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debi-

tore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto od in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà, invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa s'intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 46.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno regolarmente costituito o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione, debitamente notificata.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma, nonchè concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, limitatamente alla somma di lire due milioni complessivamente per ciascun nominativo. L'ammontare globale impiegabile in operazioni di tale genere non deve eccedere il sei per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai quattro mesi.

Potranno essere concessi rinnovi previa congrua decurtazione non inferiore, però, in via normale, al decimo del debito iniziale, ed eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza.

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con la garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle vecchie cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Art. 47.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benevise alla Cassa e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 48.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i tre anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari e in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il dieci per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 49.

La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti (le quali ultime non devono comunque superare il 5%) non deve eccedere il 20% dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 50.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio a Campobasso presso la Direzione della cassa medesima.

TITOLO IX

OPERAZIONI VARIE

Art. 51.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 52.

La Cassa può concedere in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 53.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattoria e di ricevitoria provinciale e comunale, nonchè i servizi di cassa di enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito, nonchè gestire ed amministrare patrimoni e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, espressamente in deroga ai loro statuti.

La Cassa può riscontare cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Il Consiglio di amministrazione con appositi regolamenti interni determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

TITOLO X

BILANCIO ED UTILI ANNUALI

Art. 54.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio si procede alla compilazione dei bilanci e conti economici della Cassa di risparmio, da sottoporsi alla approvazione del Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre dell'anno successivo e da trasmettere poi, nei termini prescritti, ai competenti organi di vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio e assegna almeno i nove decimi degli utili netti di esercizio alla formazione e all'aumento del fondo di riserva e non oltre un decimo dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 55.

Quando il fondo di riserva, dopo rimborsato il fondo di dotazione, sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo

dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè non eccedente i tre decimi degli utili stessi.

Art. 56.

La Cassa mantiene il segreto delle proprie operazioni e deliberazioni.

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e i singoli dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa sono tenuti ad osservare questo obbligo.

(6273)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise, già Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi, con sede in L'Aquila, approvato con regio decreto 5 luglio 1928, n. 1847, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1929, n. 1952;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Federazione in data 22 marzo e 17 maggio 1963;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise — già Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi — con sede in L'Aquila, allegato al presente decreto, composto di n. 17 articoli.

La Cassa di risparmio Molisana, con sede in Campobasso, è ammessa a far parte della Federazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise

Art. 1.

La Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise raggruppa le Casse di risparmio di L'Aquila, della provincia di Chieti, di Pescara e di Loreto Aprutino, della provincia di Teramo e la Cassa di risparmio Molisana, con sede in Campobasso.

Le nuove Casse di risparmio che saranno eventualmente istituite negli Abruzzi e nel Molise potranno entrare a far parte della Federazione.

Art. 2.

La Federazione ha lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona d'azione dei singoli Istituti federati, sottoponendo le proprie decisioni all'approvazione dell'organo di vigilanza, di coordinarne l'azione e di assisterli in tutte le loro contingenze.

La Federazione, inoltre, provvede a promuovere e regolare la reciprocità dei servizi tra gli Istituti federati, suggerisce servizi comuni e disciplina l'eventuale partecipazione degli Istituti federati ad operazioni di importanza regionale od interregionale.

Art. 3.

La Federazione ha sede presso la Cassa di risparmio di L'Aquila.

Le spese per il suo funzionamento sono a carico degli Istituti federati in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente amministrate (patrimonio e depositi).

Il riparto annuale delle spese predette tra i singoli Istituti federati dovrà esere sottoposto alla approvazione dell'organo di vigilanza.

Entro i primi quattro mesi di ogni anno, il Consiglio della Federazione approva il consuntivo dell'anno precedente.

Art. 4.

La Federazione è amministrata da un Consiglio composto dai rappresentanti degli Istituti federati eletti nel proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Ogni Istituto federato avrà, nel Consiglio della Federazione, un rappresentante effettivo ed uno supplente, con diritto ai seguenti voti:

a) un voto il rappresentante dell'Istituto federato che amministra la minor massa di attività (patrimonio e depositi);

b) tanti voti per quante volte le attività amministrate (patrimonio e depositi) dagli Istituti rispettivamente rappresentati superano quelle dell'Istituto minore di cui sub. *a*), i rappresentanti degli altri Istituti federati.

La determinazione dei voti spettanti ai rappresentanti dei singoli Istituti federati sarà effettuata ogni anno dal Consiglio della Federazione in base all'ammontare delle attività amministrate (patrimonio e depositi), al 31 dicembre dell'anno precedente, da ciascun Istituto federato. Ai fini della predetta determinazione si tien conto soltanto dei multipli *interi* delle attività amministrate (patrimonio e depositi) dal minore Istituto federato di cui sub. *a*).

Le eventuali variazioni dei voti spettanti ai singoli Istituti federati avranno effetto dall'anno successivo a quello della determinazione delle variazioni stesse, effettuata a sensi del precedente comma del presente articolo.

I rappresentanti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di loro assenza per qualsiasi motivo. Le deleghe non sono ammesse.

E' vietato ai componenti il Consiglio della Federazione contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 50 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, ed all'art. 13 del regolamento 5 febbraio 1931, n. 225, per l'esecuzione del predetto testo unico.

Art. 5.

Il Consiglio dura in carica due anni che decorrono dal giorno della sua prima costituzione, e, successivamente, dalla data di scadenza del precedente Consiglio. Se durante questo tempo viene meno, per fusione o altrimenti, alcuno degli Istituti federati, cesserà il mandato dei suoi rappresentanti, ma i rappresentanti degli altri Istituti federati rimarranno in carica ed avranno, per l'anno in corso, lo stesso numero di voti già stabilito per tale anno.

La permanenza di ogni consigliere nel Consiglio della Federazione è subordinata alla di lui permanenza nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto federato che rappresenta. Qualora un consigliere cessi, per qualsiasi motivo, dall'appartenere al Consiglio della Federazione, l'Istituto federato che l'aveva designato, provvederà alla di lui sostituzione.

Le Casse di risparmio di nuova formazione, che a norma dell'art. 1 entreranno a far parte della Federazione, avranno, non oltre la scadenza del Consiglio in carica, un rappresentante nel Consiglio stesso ed un unico voto, senza che l'ammontare delle attività (patrimonio e depositi) dalle stesse amministrate possa influire, fino alla scadenza di tale Consiglio, sul numero dei voti spettante ai rappresentanti degli altri Istituti federati.

Art. 6.

Alla fine del biennio, ed entro un mese dalla sua scadenza, i Consigli di amministrazione degli Istituti federati procederanno alla nomina o alla conferma dei loro rappresentanti in seno al Consiglio della Federazione.

Art. 7.

Le funzioni di tutti i consiglieri della Federazione, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, sono gratuite.

Art. 8.

Il Consiglio della Federazione delibera:

a) sulle modifiche dello statuto della Federazione;

b) sulla nomina del presidente e del vice presidente, da scegliersi in seno al Consiglio stesso;

c) sulla nomina del segretario della Federazione;

d) sulla istituzione, ove lo ritenga opportuno, di organi consultivi, a carattere provvisorio o permanente, composti dei direttori di tutti gli Istituti associati e presieduti dal segretario della Federazione, nonchè sul regolamento per il funzionamento degli stessi organi consultivi eventualmente istituiti;

e) sulla nomina di due dei tre sindaci presso ciascuna Cassa federata;

f) sulla nomina e sul trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti della Federazione;

g) sulla formazione e sui successivi incrementi del fondo comune di garanzia federale;

h) sui bilanci preventivi e consuntivi della Federazione;

i) sulla delimitazione della zona d'azione dei singoli Istituti federati;

l) su ogni altro provvedimento che sia necessario od opportuno per il raggiungimento dei fini della Federazione.

Il Consiglio, inoltre, esprime il parere sulle richieste di nuove dipendenze degli Istituti federati, e su tutte le altre questioni che gli Istituti medesimi ritengano di sottoporre al suo giudizio.

Art. 9.

Il Consiglio si aduna almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

La sua convocazione ha luogo, inoltre, quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Istituti federati o dal Collegio sindacale di uno degli Istituti federati.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai singoli consiglieri, con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente.

Alle riunioni del Consiglio possono assistere i direttori degli Istituti federati.

Art. 10.

Le riunioni sono valide, in prima o in seconda convocazione, quando intervengano i rappresentanti della metà più uno degli Istituti federati. La seconda convocazione, comunque, non può aver luogo a meno di un'ora di distanza da quella fissata per la prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

In caso di deliberazione presa non all'unanimità, i dissenzienti hanno la facoltà di far inserire a verbale le loro dichiarazioni di voto.

In tal caso la deliberazione diviene esecutiva soltanto quindici giorni dopo la data di spedizione del relativo verbale all'organo di vigilanza, sempre che quest'ultimo non ne sospenda l'esecuzione.

Le deliberazioni su persone debbono essere prese a scrutinio segreto.

Art. 11.

I verbali delle adunanze del Consiglio della Federazione firmati dal segretario e dal presidente della stessa, debbono essere trascritti su apposito registro.

Copia dei verbali del Consiglio deve essere inviata all'organo di vigilanza entro quindici giorni dalla data di ciascuna riunione.

La Federazione deve tenere, inoltre, un registro nel quale vanno trascritte le relazioni fatte dai sindaci dalla stessa nominati presso gli Istituti federati. Le relazioni anzidette debbono essere conservate in originale presso la segreteria della Federazione.

Art. 12.

Il presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, convoca e presiede il Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza anche di questi, un consigliere da designarsi, al principio di ogni anno, dal presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 13.

Il segretario della Federazione è scelto dal Consiglio fra i dirigenti degli Istituti federati.

Il segretario assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali che firma con il presidente.

Egli cura la compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentarsi al Consiglio.

Art. 14.

La Federazione nomina due dei tre sindaci di ciascun Istituto federato.

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa per l'adempimento delle loro funzioni.

Art. 15.

Presso la Federazione è costituito un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'Istituto o degli Istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Il fondo comune di garanzia, costituito inizialmente alla data del 31 dicembre 1928 mediante attribuzione dei 2/10 del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli Istituti federati è aumentato mediante attribuzione dei 2/10 degli utili netti annuali dei singoli Istituti federati.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli Istituti federati, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

Art. 16.

Gli Istituti federati non possono richiedere l'autorizzazione per l'apertura di nuove dipendenze, senza aver preventivamente sottoposto le relative domande, per il parere, alla Federazione.

Art. 17.

Le Casse federate hanno l'obbligo di inviare alla Federazione i loro statuti, regolamenti, le situazioni trimestrali, i bilanci annuali e tutte le pubblicazioni che riguardano la loro attività.

(6172)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1963.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1961, con cui si è provveduto alla nomina di nuovi componenti del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana, a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che la Federazione nazionale dottori in scienze agrarie con sua nota n. 1259 del 27 giugno 1963 ha designato come proprio rappresentante, in seno al predetto Comitato regionale, il dott. Carlo Arcangeli, in sostituzione del prof. Nino Breviglieri;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Ai fini previsti dall'art. 3, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 il dott. Carlo Arcangeli è nominato componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana, in sostituzione del prof. Nino Breviglieri.

Roma, addì 10 luglio 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(6744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 giugno 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles F. Stoppani, Console degli U.S.A. a Venezia.

(6617)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1963, registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 296, il ricorso straordinario 3 febbraio 1957 prodotto dalla prof.ssa Ines Corona contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 2448-2450 del 6 dicembre 1956 col quale è stata esclusa dalle graduatorie concernenti il collocamento nei ruoli ordinari previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 555, è stata respinto.

(6440)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »
(Manifestazione 30 giugno 1963)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 30 giugno 1963 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'Autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine prima, seconda e terza nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 30 giugno 1963 all'Autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto Serie S n. 15103:
L. 150.000.000 abbinato all'autovettura n. 25.

2) Biglietto Serie M n. 30119:
L. 25.000.000 abbinato all'autovettura n. 35.

3) Biglietto Serie D n. 23909:
L. 10.000.000 abbinato all'autovettura n. 39.

B) Premi abbinati: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle altre autovetture iscritte alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 500.000:

1) Bigl. serie	A	n.	80156	12) Bigl. serie	M	n.	88496
2) » »	B	»	68290	13) » »	N	»	29387
3) » »	D	»	31301	14) » »	N	»	46726
4) » »	D	»	53358	15) » »	N	»	54135
5) » »	D	»	95637	16) » »	N	»	71670
6) » »	E	»	52876	17) » »	O	»	28530
7) » »	F	»	68626	18) » »	O	»	71848
8) » »	G	»	21137	19) » »	P	»	48824
9) » »	I	»	21936	20) » »	P	»	72364
10) » »	L	»	74075	21) » »	S	»	63736
11) » »	M	»	61234				

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie S n. 15103 vincente il primo premio . . . . . L. 1.000.000

2) al venditore del biglietto serie M n. 30119 vincente il secondo premio . . . . . » 250.000

3) al venditore del biglietto serie D n. 23909 vincente il terzo premio . . . . . » 100.000

Ai venditori dei ventuno biglietti vincenti i premi di cui alla lettera *B*) L. 20.000 ciascuno.

(6834)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa di produzione e lavoro « Partigiani reduci sinistrati civili - C.E.P.I.S. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1963, il rag. Guglielmo Gaiba è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Partigiani reduci sinistrati civili - C.E.P.I.S. » con sede in Roma, già sciolta senza commissario liquidatore al n. 64 del decreto in data 17 gennaio 1958.

(6621)

Scioglimento della Società cooperativa trasporto « Cooperativa del Mercato », con sede in Civitavecchia (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1963, la Società cooperativa trasporto « Cooperativa del Mercato », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 28 dicembre 1952, repertorio 3149, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Ugo Monaldi.

(6625)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Pian di Muro », con sede in Roccastrada (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1963, la Società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Pian di Muro », con sede in Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Casali De Rosa in data 19 dicembre 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Imo Rossi.

(6623)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Santa Maria di Pont Canavese », con sede in Pont Canavese (Torino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1963, la Società cooperativa di consumo « Santa Maria di Pont Canavese », con sede in Pont Canavese (Torino), costituita per rogito Massé in data 10 maggio 1953, repertorio 365, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Spitaleri Angelo.

(6624)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa Combattenti e Reduci Marsicani (CO.RE.MA.), con sede in Avezzano (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1963, il rag. Dario Rainaldi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa Combattenti e Reduci Marsicani (CO.RE.MA.), con sede in Avezzano (L'Aquila), già sciolta con nomina di liquidatore con decreto in data 2 novembre 1953, in sostituzione del dottor Erminio Genchi.

(6784)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma nella carica del presidente dell'Istituto nazionale autonomo per le case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6883, in data 2 luglio 1963, il comm. Mario Costantini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto nazionale autonomo per le case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

(6808)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

137

Corso dei cambi del 19 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,79	621,80	621,75	621,84	621,75	621,79	621,83	621,80	621,77	621,80
$ Can.	576,20	575,10	575,50	575,90	574,90	576,10	575 —	576,10	576 —	576 —
Fr. Sv.	143,79	143,81	143,86	143,8575	143,80	143,74	143,88	143,80	143,75	143,85
Kr. D.	90,10	90,06	90,07	90,065	90,10	90,08	90,06	90,10	90,07	90,08
Kr. N.	87,04	87,03	87,02	87 —	87,05	87,02	87,01	87,05	87,02	87,02
Kr. Sv.	120,10	120,10	120,10	120,10	120 —	120,10	120,095	120,07	120,11	120,10
Fol.	172,71	172,60	172,60	172,60	172,50	172,58	172,61	172,60	172,57	172,60
Fr. B.	12,46	12,465	12,4625	12,4655	12,4575	12,46	12,464	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,90	126,92	126,91	126,905	126,90	126,89	126,91	126,90	126,89	126,89
Lst.	1741,73	1741,30	1741,25	1741,45	1741,25	1741,52	1741,25	1741,55	1741,45	1741,25
Dm. occ.	156,23	156,14	156,10	156,11	156,05	156,15	156,095	156,20	156,14	156,10
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,10	24,10125	24,05	24,09	24,098	24,10	24,10	24,09
Escudo Port.	21,72	21,72	21,70	21,73	21,79	21,71	21,705	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 19 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	106,90
Redimibile 3,50 % 1934	90,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1963

1 Dollaro USA	621,835
1 Dollaro canadese	575,45
1 Franco svizzero	143,869
1 Corona danese	90,062
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	120,097
1 Fiorino olandese	172,605
1 Franco belga	12,465
1 Franco francese	126,907
1 Lira sterlina	1741,325
1 Marco germanico	156,102
1 Scellino austriaco	24,10
1 Escudo Port.	21,717

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Zotti Lodovico, intesa ad ottenere, per sè e familiari, la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 8 giugno 1931, n. 45/171 e precisamente da Zotti a Cotic;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Zotti Lodovico, nato a San Michele del Carso (comune di Savogna d'Isonzo) il 10 gennaio 1922 ed ivi residente, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma originaria di « Cotic ».

Con la presente determinazione viene disposta la restituzione del cognome nella forma originaria, anche per i seguenti familiari:

1) Cernic Cecilia in Zotti, nata a San Michele del Carso (Savogna d'Isonzo) il 27 settembre 1923, moglie;

2) Zotti Lodovico Giuseppe, nato a Buenos Ayres il 6 agosto 1960, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altre esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 9 luglio 1963

Il prefetto: PRINCIVALLE

(6813)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento ordinario di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1962, registro n. 78, foglio n. 283, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - Ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento ordinario di sei tenenti chimici farmacisti in servizio permanente effettivo. è costituita come segue:

Magg. gen. chim. farm. spe. Goffredi dott. Ettore, presidente;

Prof. Bellavita Vito, membro;

Col. chim. farm. spe. Audisio dott. Giulio, membro;

Ten. col. chim. farm. spe. Corbi dott. Domenico, membro;

Magg. chim. farm. spe. Ruggieri prof. Ruggero, membro (libero docente);

Ten. col. chim. farm. spe. Maggiorelli dott. Enzo, membro supplente;

Direttore di sezione Remora dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti al membro supplente in caso di suo intervento in sostituzione di membro assente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1963
Registro n. 38, foglio n. 83

(6551)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quindici posti di vice rettore aggiunto straordinario nei Convitti nazionali, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1963, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 85 del 29 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1963, n. 85, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di vice rettore aggiunto straordinario nei Convitti nazionali, con destinazione dei vincitori ai Convitti nazionali di Anagni (femminile), Cagliari e Sassari, quale prima sede di servizio;

Considerato che le domande di ammissione al concorso pervenute entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando sono in numero limitato e comunque non sufficiente ad assicurare una effettiva selezione dei candidati;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande — con la relativa documentazione dei titoli — per l'ammissione al concorso e di consentire, conseguentemente, anche a coloro che hanno già presentato la domanda di ammissione, di produrre eventualmente altri documenti relativi ai titoli;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione dei titoli per l'ammissione al concorso a quindici posti di vice rettore aggiunto straordinario nei convitti nazionali (Anagni, Cagliari e Sassari) di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1963 richiamato nelle premesse, è prorogato di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda e la documentazione devono essere indirizzati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione quinta - Roma.

Art. 2.

Coloro che hanno presentato, entro il termine stabilito dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 12 gennaio 1963, la domanda, con la relativa documentazione dei titoli, per la ammissione al concorso, hanno facoltà di presentare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 del presente decreto, eventuali altri documenti relativi ai titoli di cui essi chiedono la valutazione.

Art. 3.

Si considerano presentate in tempo utile le domande e la documentazione dei titoli pervenuti al Ministero nel periodo compreso tra la scadenza del termine stabilita dall'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 1963 e la decorrenza della data di proroga di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1963
Registro n. 42, foglio n. 282

(6463)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Viterbo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario di 1ª classe vacante nel comune di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1. Menduni dott. Attilio	punti	88,36	su 132
2. Pianigiani dott. Quintilio	»	83,76	»
3. Succi Cimentini dott. Flobert	»	83,08	»
4. Gaetti dott. Giuseppe	»	81,75	»
5. Di Palma dott. Leucio	»	81,45	»
6. Chiarello Salvatore	»	81 —	»
7. Zaffarano dott. Michele	»	80,82	»
8. Campanelli dott. Giovanni	»	79,91	»

9.	Nobile Cosimo	punti	78 —	su 132
10.	Veneroso dott. Giuseppe	»	77,95	»
11.	La Cola dott. Emilio	»	77,71	»
12.	Tossi dott. Carlo	»	77,69	»
13.	Epifani dott. Francesco	»	77,57	»
14.	Bonasia dott. Michele	»	76,54	»
15.	De Gaetano dott. Angelo	»	76,13	»
16.	Scolari Mario	»	75,51	»
17.	Balducci Ottavio	»	74,50	»
18.	Pasqualis dott. Marcello	»	74,42	»
19.	Silvano dott. Guido	»	73,60	»
20.	Di Conza dott. Beniamino	»	73,55	»
21.	Di Santo dott. Angelo	»	73,50	»
22.	Cappello dott. Agostino	»	73,08	»
23.	Aiello dott. Salvatore	»	69,79	»
24.	Zappulla Carmelo	»	66,08	»
25.	Napolino dott. Francesco	»	62,86	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(6814)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sassari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sassari;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sassari nell'ordine appresso indicato:

1.	Pianigiani dott. Quintilio	punti	83,76	su 132
2.	Gaetti dott. Giuseppe	»	82,75	»
3.	Zaffarano dott. Michele	»	81,82	»
4.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	81,08	»
5.	La Cola dott. Emilio	»	78,71	»
6.	Tossi dott. Carlo	»	77,69	»
7.	Bonasia dott. Michele	»	77,54	»
8.	Pasqualis dott. Marcello	»	74,42	»
9.	Di Santo dott. Angelo	»	73,50	»
10.	Nobile Cosimo	»	73 —	»
11.	Aiello dott. Salvatore	»	69,79	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(6817)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli (Firenze)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962 n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli, nell'ordine appresso indicato:

1.	Zaffarano dott. Michele	punti	89,92	su 132
2.	Milella dott. Michele	»	80,22	»
3.	Sardella dott. Pasquale	»	79,73	»
4.	Assenza dott. Salvatore	»	79,02	»
5.	Innocenti Pratesi dott. Egidio	»	78,85	»
6.	Costanzo dott. Giuseppe	»	77,45	»
7.	Di Pietro dott. Alfio	»	77,27	»
8.	Fanelli dott. Filippo	»	77,11	»
9.	Di Filippo dott. Costanzo	»	77,03	»
10.	Varone dott. Domenico	»	76,96	»
11.	Gaetani dott. Leonida	»	76,44	»
12.	Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
13.	Bello dott. Pietro	»	76,09	»
14.	Castellaneta dott. Francesco	»	75,72	»
15.	Carlevaro dott. Oscar	»	75,23	»
16.	Rondinini dott. Aleardo	»	75,13	»
17.	Stelvi dott. Albino	»	75 —	»
18.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,61	»
19.	Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
20.	Fiorica dott. Alfonso	»	74,50	»
21.	Bertinetti dott. Mario	»	74,47	»
22.	Lo Iacono dott. Domenico	»	74 —	»
23.	Monaco dott. Settimio	»	73,96	»
24.	Colonna Giovanni	»	73,50	»
25.	Genovese dott. Stanislao	»	73,21	»
26.	Ferri dott. Raffaele	»	73,05	»
27.	Pieschi dott. Antonio	»	72,95	»
28.	Serra Vittorio	»	72,82	»
29.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
30.	Ganci dott. Rosario	»	72,30	»
31.	Cerruti dott. Carlo	»	72,13	»
32.	Lombardi dott. Antonio	»	71,81	»
33.	Lugli dott. Giuseppe	»	71,71	»
34.	Ferri dott. Pasquale	»	71,68	»
35.	Curcio dott. Antonio	»	71,27	»
36.	Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
37.	Cassano dott. Pasquale	»	70,80	»
38.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
39.	Alagna dott. Gaetano	»	68,75	»
40.	Palatiello dott. Vincenzo	»	68,69	»
41.	Bergamini dott. Menelao	»	68,59	»
42.	Coppa dott. Gerardo	»	67,92	»
43.	Belvedere dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,36	»
44.	Rocchi dott. Carlo	»	67,36	»
45.	Uasone dott. Edoardo	»	67,14	»
46.	Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
47.	Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
48.	Di Vita dott. Luigi	»	66,53	»
49.	Tollis dott. Aldo	»	66,40	»
50.	Albano dott. Benedetto	»	66,19	»
51.	Procaccini dott. Domenico	»	65,81	»
52.	Mistrengelo dott. Pio	»	65,60	»
53.	Napolitano Aldo	»	65,58	»
54.	Rebonato Rinaldo	»	65,50	»
55.	Di Mauro dott. Giuseppe	»	65,38	»
56.	Coverlizza dott. Mario	»	65,22	»
57.	Lapone Giovanni	»	64,99	»
58.	Springolo dott. Vittorio	»	64,86	»
59.	Pigaglio Vittorio	»	64,66	»
60.	Cusamano dott. Lorenzo	»	64,60	»
61.	Caggiani Filippo	»	64,51	»
62.	Fedele dott. Antonino	»	64,50	»
63.	Medicamento dott. Umberto	»	64,35	»
64.	Verga dott. Vincenzo	»	64,16	»
65.	Sagri Arnaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	64 —	»
66.	Montefusco dott. Gerardo	»	64 —	»
67.	Priore Alberto	»	63,60	»
68.	Visioli dott. Lino	»	63,20	»
69.	Pittà dott. Giuseppe	»	62,96	»
70.	Bonfini Umberto	»	62,56	»
71.	Iannelli Andrea	»	62,54	»
72.	Finarelli dott. Arnaldo	»	62,42	»
73.	Vannocchi Gregorio	»	62,26	»
74.	Poglio Secondo	»	61,45	»
75.	Marchetti Valeriano	»	61 —	»

76. Russo Luigi	punti	60,83	su 132
77. Napolitano Alfonso	»	60,66	»
78. Gasponi Vittorio	»	60,60	»
79. Pastore dott. Ettore	»	59,50	»
80. Nervo Carlo	»	59 —	»
81. Filograsso dott. Spiridione	»	58,87	»
82. Di Stefano Ruggiero	»	58,50	»
83. Bertino dott. Giuseppe	»	58,31	»
84. Lebuis Assuero	»	58,16	»
85. Previtera Alfio	»	56,49	»
86. Rossi Eugenio	»	55,66	»
87. Trapani Leopoldo	»	56,56	»
88. Casazza Egidio	»	55,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(6816)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Caltagirone (Catania)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Caltagirone (Catania);

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Caltagirone, nell'ordine appresso indicato:

1. Cappello dott. Agostino	punti	92,08	su 132
2. Schinco dott. Emilio	»	80,89	»
3. Sardella dott. Pasquale	»	79,73	»
4. Gnoffo dott. Salvatore	»	77,90	»
5. Varone dott. Domenico	»	76,96	»
6. Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
7. Castellaneta dott. Francesco	»	75,72	»
8. Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
9. Bertinetti dott. Mario	»	74,47	»
10. Lo Iacono dott. Domenico	»	74 —	»
11. Serra Vittorio	»	73,82	»
12. Colonna Giovanni	»	73,50	»
13. Pieschi dott. Antonio	»	72,95	»
14. Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
15. Gangi dott. Rosario	»	72,30	»
16. Arnone Vincenzo	»	72 —	»
17. Laudante dott. Carmine	»	71,28	»
18. Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
19. Pizzurro dott. Carlo	»	71,18	»
20. Cassano dott. Pasquale	»	70,80	»
21. Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
22. Alagna dott. Gaetano	»	68,75	»
23. Palatiello dott. Vincenzo	»	68,69	»
24. Coppa dott. Gerardo	»	67,92	»
25. Belvedere dott. Giuseppe	»	67,36	»
26. Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
27. Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
28. Tollis dott. Aldo	»	66,40	»
29. Albano dott. Benedetto	»	66,19	»
30. Napolitano Aldo	»	65,58	»
31. Di Vita dott. Luigi	»	65,53	»
32. Rebonato Rinaldo	»	65,50	»
33. Adamo Luciano	»	65,05	»
34. Montefusco dott. Gerardo	»	65 —	»
35. Lapone Giovanni	»	64,99	»
36. Cusumano dott. Lorenzo	»	64,60	»
37. Fedele dott. Antonino	»	64,50	»
38. Verga dott. Vincenzo	»	64,16	»
39. Visioli dott. Lino	punti	63,20	su 132
40. Pittà dott. Giuseppe	»	62,96	»
41. Bonfini Umberto	»	62,56	»
42. Finarelli dott. Arnaldo	»	62,42	»
43. Napolitano Alfonso	»	60,66	»
44. Poglio Secondo	»	60,45	»
45. Nervo Carlo	»	60 —	»
46. Pastore dott. Ettore	»	59,50	»
47. Di Stefano Ruggiero	»	58,50	»
48. Bertino dott. Giuseppe	»	58,31	»
49. Trapani Leopoldo	»	56,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(6815)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di vice esperto in prova

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 10 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1962, registro n. 18, foglio n. 270, modificato con il decreto ministeriale 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1963, registro n. 1, foglio n. 92, concernente la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Considerato che l'ispettore generale dott. Donato Maselli; presidente della Commissione si trova nella impossibilità di partecipare ulteriormente ai lavori della Commissione stessa;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Ferdinando De Luca è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, di cui alle premesse, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Donato Maselli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 13. — ANGELINI

(6818)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio estero n. 7 del mese di luglio 1963 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1963, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 321, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1961 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 1° luglio 1961.

(6690)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del registro, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 28 giugno 1963, il decreto ministeriale 26 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1963, registro n. 12 Finanze, foglio n. 289 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del Registro riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133, del 31 maggio 1961.

(6619)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 12 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1963, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 25 giugno 1963, il decreto ministeriale 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1963, registro n. 15 Finanze, foglio n. 285, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961.

(6620)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1963, n. 1512, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di cui sopra;

Viste le designazioni dell'Associazione sindacale competente e dei Comuni interessati al concorso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, citato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Abbadessa dott. Renato, vice prefetto.

Componenti:
Balice prof. dott. Alberto, ispettore generale medico, medico provinciale;
Decio prof. Roberto, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ancona;
Pallucchini dott. Amato, specialista ostetrico, Ancona;
Pini Andreina in Maccioni, ostetrica condotta.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. Domenico Principi, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Ancona.

Ancona, addì 26 giugno 1963

Il medico provinciale: BALICE

(6472)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 364 del 23 gennaio 1962, con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1960;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine alla data suindicata;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati, nonchè la designazione del presidente da parte del prefetto di Udine;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1960 è costituita come appresso:

Presidente:
Fabris dott. Angelo, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale;
Slavich prof. dott. Ervino, primario medico dell'Ospedale civile di Udine;
Bortuzzo dott. Beniamino, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Maniago;
Fontanelli dott. Duilio, medico condotto del comune di Basiliano.

Segretario:
Giacometti dott. Sergio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Udine, addì 22 giugno 1963

Il medico provinciale: BALISTRERI

(6399)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1996 in data 1° maggio 1962, con il quale venne bandito pubblico concorso, per la copertura di quattro condotte ostetriche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto n. 997 del 6 febbraio 1963, con il quale si è provveduto all'ammissione delle candidate al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Benuzzi Elide	punti	60,921
2. Tinti Emilia	»	59,593
3. Ferrari Zora	»	58,876
4. Carra Anna	»	58,710
5. Monari Luciana	»	58,643
6. Passini Nella	»	56,196
7. Piretti Iolanda	»	56,114
8. Zoboli Giovanna	»	55,553
9. Fontanini Igea	»	54,687
10. Tommasini Rina	»	54,300
11. Borelli Dina	»	53,698
12. Guidi Liliana	»	51,562
13. Cantadori Liliana	»	51,381
14. Mortoni Zelinda	»	49,770
15. Buldrini Candida	»	47,895
16. Martin Luisa	»	47,737
17. Tasini Evelina	»	47,306
18. Sirri Benita	»	46,450
19. Nardini Olga	»	46,296
20. Benini Malvina	»	45,937
21. Cuoghi Irma	»	45,375
22. Marchioni Adriana	»	44,402
23. Mosconi Marina	»	44,288
24. Minghelli Adriana	»	44,090
25. Baisi Nella	»	43,750
26. Balestri M. Teresa	»	43,697
27. Casadei Carla	»	43,666
28. Lusetti Maria Chiara	»	42,947
29. Sentimenti Martina	»	41,593
30. Benassai Francesca	»	40,906

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 28 giugno 1963

Il medico provinciale: RENZULLI

(6476)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4120 del 27 ottobre 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 832 del 4 aprile 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961:

1. Querqui Italo	punti	45,3119 su 100
2. Fracassa Domenico	»	42,8600 »
3. Palombo Silvestro	»	40,8771 »
4. Pes Giuseppe	»	37,1200 »
5. Salimbè Franco	»	35,0000 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 1° luglio 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3082 in data 1° corrente, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche dei comuni di Piedimonte San Germano, condotta unica e Supino, 2ª condotta;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione dell'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Querqui Italo: 2ª condotta del comune di Supino;

2) Fracassa Domenico: condotta unica del comune di Piedimonte San Germano.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 2 luglio 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(6401)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13861 del 15 giugno 1961, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami, per numero cinque condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1960;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commisione giudicatrice, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione per numero 11 (undici) concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854; l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui in narrativa:

1. Vacanti Salvatore . . . . . punti 49,820 su 100
2. Morsicato Nicolò . . . . . » 44,494 »
3. Lucia Carlo . . . . . . » 42,922 »
4. Manfrè Francesco . . . . . » 41,234 »
5. Germanà Gaetano . . . . . » 41,162 »
6. Davì Salvatore . . . . . . » 39,25 »
7. Di Blasi Giacomo . . . . . » 38,897 »
8. Mazzara Vincenzo . . . . . » 37,636 »
9. Terranova Giuseppe . . . . . » 36,20 »
10. Burgio Salvatore . . . . . » 35,29 »
11. Fatta Pasquale . . . . . » 35,246 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 18 giugno 1963

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15422 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 13861 del 15 giugno 1961;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 e successive modifiche; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Vacanti Salvatore: Palazzo Adriano;
2) Morsicato Nicolò: Isola delle Femmine;
3) Lucia Carlo: Campofelice di Roccella;
4) Manfrè Francesco: Monreale (Grisì);
5) Germanà Gaetano: Valledolmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 18 giugno 1963

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(6403)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto presidenziale 13 giugno 1957, n. 16640, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1956;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria delle candidate;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Vista l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Vescovi Ermina . . . . . . punti 50.789 su 100
2. Rossetti Osanna . . . . . . » 47,197 »
3. Vernizzi Rina . . . . . . » 46,091 »
4. Oppici Anna. . . . . . . » 45,153 »
5. Berini Ada . . . . » 45,008 »
6. Mazzani Serenilla . . . . . » 44,564 »
7. Gabelli Norma . . . . . . » 43,448 »
8. Chiesa Maria . . . . . . » 43,138 »
9. Piretti Esterina . . . . . . » 39,918 »
10. Begarini Bruna . . . . . . » 39,697 »
11. Berini Luigia . . . . . . » 39,639 »
12. Bettati Bruna . . . . . . » 39,472 »
13. Bassi Ides . . . . » 39,126 »
14. Torelli Alba . . . . » 38,123 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 27 giugno 1963

Il medico provinciale: MINISSALE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto presidenziale 16640 in data 13 giugno 1957, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dalle concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le condotte a fianco di ciascuna indicata, le seguenti candidate:

1) Vescovi Ermina: Fornovo Taro (condotta unica);
2) Rossetti Osanna: Varano Melegari (condotta unica).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 27 giugno 1963

Il medico provinciale: MINISSALE

(6402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 692 del 19 gennaio 1962, con cui è stato indetto il concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Messina, al 30 novembre 1960;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice e riconosciutili regolari;

Considerato che occorre approvare la graduatoria dei partecipanti al concorso, di che trattasi;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso, in oggetto indicato:

1. Giuffrida Giovanni . . . . . . punti 100,749
2. Lazzaro Antonino . . . . » 100,077
3. Aliberti Filippo . . . . » 99,824
4. Casella Mariano . . . . » 99,721
5. Cafarella Bartolomeo . . . . . . » 97,930
6. Zingales Giuseppe Angelino . . . . » 97,610
7. Sgroi Luigi . . . . » 96,199
8. Muscolino Gabriele . . . . . . » 94,699
9. Buda Antonino . . . . » 94,599
10. Miragliotta Antonino . . . . . . » 94,463
11. Bartolotta Alfonso . . . . » 94,117
12. Magistro Francesco . . . . . . » 93,865
13. Lanza Vincenzo . . . . » 93,141
14. Paterniti Carmelo . . . . » 92,266
15. Altomonte Rosario . . . . » 91,088
16. Sergi Francesco . . . . » 91,050
17. Forzano Francesco . . . . . . » 90,399
18. Miroddi Saverio . . . . » 89,641
19. Polito Antonino . . . . » 88,603
20. Anastasi Francesco . . . . . . » 88,266
21. Di Maio Gandolfo . . . . . . » 88,026
22. Gussio Francesco . . . . . . » 87,709
23. Cacopardi Pasquale . . . . . . » 87,678
24. Triolo Rosario . . . . » 87,547
25. Verzera Stellario . . . . » 86,581
26. Burderi Sante . . . . » 84,898
27. Federico Rosario . . . . . . » 82,177
28. Ceruso Mario . . . . » 80 —

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 24 giugno 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero del 24 giugno 1963, con cui viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti, in provincia di Messina, al 30 novembre 1960;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori dei posti di condotta medica, i seguenti sanitari:

1) Giuffrida Giovanni: Mesina, vill. Bordonaro;
2) Lazzaro Antonio: Sant'Angelo di Brolo;
3) Aliberti Filippo: Ucria;
4) Casella Mariano: Filicudi di Lipari;
5) Cafarella Bartolomeo: Reitano;
6) Zingales Giuseppe Angelo: Santa Marina Salina;
7) Sgroi Luigi: Antillo;
8) Muscolino Gabriele: Motta d'Affermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni per l'esecuzione.

Messina, addì 24 giugno 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(6477)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3938, in data 30 giugno 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con proprio decreto n. 7795, in data 20 ottobre 1962;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa:

1. Delponte Vittorina . . . . punti 52,7343 su 100
2. Dresco Laura . . . . . . » 51,5624 »
3. Borgnis Antonietta . . . . . » 50,0000 »
4. Bricco Anna . . . . » 49,9296 »
5. Colombara Carla Nadia . . . . » 49,4960 »
6. Rainoni Antonietta . . . . . » 49,0468 »
7. Scrosati Cesarina . . . . . » 48,5570 »
8. Torchio Lidia . . . . . . » 47,8710 »
9. Albini Egle . . . . » 47,1523 »
10. Ferrari Giovanna . . . . . » 46,7773 »
11. Ferrara Franc'Antonietta . . . » 46,3125 »
12. Vada Pierina . . . . . . » 46,2815 »
13. Dondi Anna Maria . . . . . » 46,1250 »
14. Marchini Rosy . . . . . . » 43,5000 »
15. Ghiglieri Franca . . . . . » 42,7812 »
16. Cottini Annamaria . . . . . » 41,3437 »
17. Bovio Giuseppina . . . . . » 39,5117 »
18. Bartoli Elsa . . . . . . » 39,3671 »
19. Cestari Rosa Maria . . . . . » 39,3125 »
20. Martelli Angela . . . . . . » 38,9609 »
21. Baiguera Elisa . . . . . . » 36,3203 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 8 luglio 1963

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1961;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche dei Comuni a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Delponte Vittorina: comune di Trecate;
2. Dresco Laura: Consorzio ostetrico di Craveggia e Toceno;
3. Borgnis Antonietta: comune di Bognanco;
4. Bricco Anna: comune di Cerano;
5. Colombara Carla Nadia: comune di Verbania-Pallanza;
6. Rainoni Antonietta: Consorzio ostetrico di Cambiasca-Aurano-Caprezzo-Intragna-Miazzina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e dei Comuni interesati.

Novara, addì 8 luglio 1963

Il medico provinciale: LOMBARDO

(6633)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico necroscopo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2291 in data 30 maggio 1962, con il quale venne indetto il concorso a due posti di medico necroscopo del comune di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a due posti di medico necroscopo del comune di Torino:

1. Fontana M. Aldo . . . . punti 58,345
2. Bellero Vincenzo . . . . » 55,611
3. Alliod Renato . . . . » 45,044
4. Spini Giuseppe . . . . » 41,215
5. Fiorini Giovanni Attilio . . . . . » 40,403
6. Parino Mario . . . . » 39,636

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 2 luglio 1963

Il medico provinciale: RAMUSINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7646, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico necroscopo del comune di Torino;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori dei due posti di medico necroscopo del comune di Torino:

1. Fontana M. Aldo;
2. Bellero Vincenzo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 2 luglio 1963

Il medico provinciale: RAMUSINO

(6635)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1962, n. 3145, con il quale viene indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1962 e precisamente ai posti di veterinario condotto dei comuni di Pineto-Silvi (consorzio), Colonnella (condotta unica), Giulianova (condotta unica), Sant'Omero (condotta unica);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Cichetti Roberto . . . . . punti 57,006 su 100
2. Francani Francesco . . . . . » 55,661 »
3. Falini Luigi . . . . . » 55,036 »
4. De Iuliis Albino . . . . . » 54,758 »
5. Di Giuseppe Fernando . . . . » 53,782 »
6. Mancini Vincenzo . . . . . » 50,810 »
7. Colleluori Cleto . . . . . » 50,316 »
8. Marchegiani Fiore . . . . . » 50,289 »
9. Giorgi Lorenzo . . . . . » 49,697 »
10. Gatti Berardino . . . . . » 48,379 »
11. Monaco Ruggero . . . . . » 47,947 »
12. Morresi Ennio . . . . . » 46,767 »
13. Di Matteo Ernesto . . . . . » 40,972 »
14. Di Sante Pietro . . . . . » 39,382 »
15. Forcellese Ennio . . . . . » 39,289 »
16. Nittoli Carlo Alberto . . . . . » 37,985 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio del veterinario provinciale ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 20 giugno 1963

Il veterinario provinciale: GALEOTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 3520, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1962, di cui al bando 3 dicembre 1962, n. 3145, e precisamente ai posti di veterinario condotto dei comuni di Pineto-Silvi (consorzio), Colonnella (condotta unica), Giulianova (condotta unica), Sant'Omero (condotta unica);

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Cichetti Roberto: condotta veterinaria di Colonnella (condotta unica);

2) Francani Francesco: consorzio veterinario Pineto-Silvi;

3) Falini Luigi: condotta veterinaria di Giulianova (condotta unica);

4) De Iuliis Albino: condotta veterinaria di Sant'Omero (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio del veterinario provinciale ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 20 giugno 1963

Il veterinario provinciale: GALEOTA

(6603)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.